

Le indennità per gli amministratori locali: le novità della Legge di Bilancio 2022



Relatore
Amedeo Scarsella

Indennità di funzione e gettone di presenza - art. 82 TUEL

L'art. 82 del TUEL prevede la corresponsione:

- ❑ al sindaco, agli assessori ed al presidente del consiglio comunale di una indennità di funzione mensile (dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa);
- ❑ ai consiglieri comunali che garantiscono la loro partecipazione a consigli e commissioni di un gettone di presenza (la Corte di conti ritiene che il gettone non debba essere riconosciuto per la partecipazione alla commissione/conferenza dei capigruppo).

L'art. 82, comma 8, demanda la puntuale determinazione della misura dell'indennità e del gettone ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città.

DM 4 aprile 2000 n. 119

L'ultimo decreto approvato è il DM 4 aprile 2020 n. 119 che definisce:

1. le indennità ed i gettoni di presenza in relazione *alle categorie di amministratori* (sindaco, assessore, presidente del consiglio, consigliere comunale) e *alla dimensione demografica* degli enti (tabella A allegata);
2. le fattispecie che consentono di applicare alcune minime **maggiorazioni** (art. 2 - fluttuazioni stagionali della popolazione, percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché ammontare del bilancio di parte corrente);
3. le misure percentuali per definire le **indennità del vicesindaco, degli assessori e del presidente del consiglio**;
4. la misura dell'**indennità di fine mandato**.

Legge Finanziaria 2006 - Taglio 10%

La legge finanziaria 2006 (art. 1 comma 54 L. 23 dicembre 2005 n. 266) è intervenuta sulla misura delle indennità e del gettone per esigenze di coordinamento della finanza pubblica e ne ha disposto la riduzione nella misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005.

Il taglio è stato ritenuto strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006, dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 1/2012 "in mancanza di un limite temporale alla vigenza della ... disposizione, ... il taglio operato può ritenersi strutturale, avente cioè un orizzonte temporale non limitato all'esercizio 2006" - v. CdC Sezione delle autonomie deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

Aumento dell'indennità di funzione

Il comma 11 dello stesso art. 82 prevedeva, nella sua originaria formulazione, che le indennità di funzione e i gettoni di presenza potessero essere aumentati o diminuiti, per i rispettivi componenti, con delibera di giunta o di consiglio, purché ricorressero le condizioni indicate nello stesso comma e, comunque, all'interno dei parametri indicati nel decreto ministeriale.

Tale facoltà è stata successivamente eliminata (art. 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133),

L'unica possibilità di incremento è quella prevista all'art. 2 del DM 119/2000.

Legge di Bilancio 2022 - Incremento per sindaci/assessori presidenti del consiglio comunale

SINDACI

Su tale quadro normativo è intervenuta la legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n. 234) che, ai commi da 583 a 587, prevede un incremento delle indennità dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a **statuto ordinario** in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).

ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il comma 585 prevede che le **indennità di funzione** da corrispondere ai **vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali** sono adeguate alle nuove indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali previste dal DM 119/2000 (artt.4 e 5).

Determinazione dell'indennità dei sindaci dal 2024

Classe demografica L. Bilancio 2022	Percentuale su Trattamento presidenti di regioni
Sindaci metropolitani	100
Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti	80
Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti	70
Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti	45
Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti	35
Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	30
Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti	29
Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti	22
Sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti	16

L'art. 1, comma 584, della L. 234/2021 (L. Bilancio 2022)

In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 1 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 1.

A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 1 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Le modalità di calcolo delle nuove indennità

In ordine alle modalità di calcolo, a seguito dei chiarimenti intercorsi tra l'ANCI e la Ragioneria Generale dello Stato, è pacifico che l'importo da applicarsi per il 2022 e per il 2023 si ottiene calcolando rispettivamente il 45% e il 68%

sul *differenziale incrementale tra i seguenti valori:*

- a) *la pregressa indennità di funzione attribuita*
- b) *il nuovo importo a regime previsto dall'anno 2024.*

Nel rispetto del comma 584 secondo periodo i Comuni potranno scegliere di applicare l'incremento:

1. in **misura graduale** per gli anni 2022, 2023 e 2024;
2. nella **misura integrale** prevista a regime (anno 2024) già a decorrere dall'anno 2022. In tal caso però dovrà essere garantito il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio".

La nota del MEF prot. n. 1580 del 5 gennaio 2022

Il MEF con nota prot. 1580 del 5 gennaio 2022 ha precisato al fine di evitare possibili dubbi applicativi, *“che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza. Giova segnalare che le risorse stanziare dal comma 586, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione in esame (100 mln di euro per l’anno 2022, 150 mln di euro per l’anno 2023 e 220 mln di euro a decorrere dall’anno 2024) sono coerenti con l’applicazione delle predette percentuali di adeguamento agli incrementi a regime dell’anno 2024”*.

Esempio del calcolo delle identità per i sindaci

INDENNITA' SINDACO (comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti)	
Fascia demografica comune DM 119/2000	
Indennità al 31/12/2021	2.788,87
Fascia demografica comune (L. Bilancio 2022)	
Indennità al 1/01/2024	4.140,00
Differenziale	1.351,13
Anno 2022 (incremento del 45% del differenziale)	608,01
Indennità al 1/01/2022	3.396,88
Anno 2022 (incremento del 68% del differenziale)	918,77
Indennità al 1/01/2023	3.707,64
Indennità al 1/01/2024	4.140,00

Indennità degli altri amministratori (esempio enti tra 15.000 e 30.000 abitanti)

INDENNITA' VICESINDACO (55% di quella del sindaco)	
Indennità al 1/01/2022	1.868,28
Indennità al 1/01/2023	2.039,20
Indennità al 1/01/2024	2.277,00
INDENNITA' ASSESSORI (45% di quella del sindaco)	
Indennità al 1/01/2022	1.528,60
Indennità al 1/01/2023	1.668,44
Indennità al 1/01/2024	1.863,00
INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
Indennità al 1/01/2022	1.528,60
Indennità al 1/01/2023	1.668,44
Indennità al 1/01/2024	1.863,00

Il «concorso» dello Stato per consentire gli adeguamenti graduali delle indennità

Il comma 586 prevede che **a favore dei comuni** a titolo di “concorso” alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l’incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto n. 124/2019 (fondo istituito per il concorso dello stato nella spesa dovuta all’incremento dell’indennità di carica dei sindaci dei comuni fino a 3.000 ab), è incrementato:

- a) di **100 milioni di euro per l’anno 2022;**
- b) di **150 milioni di euro per l’anno 2023;**
- c) di **220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.**

Nella relazione al DDL sono riportate 2 tabelle utili per la quantificazione dell’onere a carico dello stato da cui sembra evincersi che il “concorso” nella spesa garantisce l’integrale copertura della stessa negli anni 2022, 2023 e 2024 qualora l’incremento sia deciso in misura graduale; in caso diverso la differenza tra l’adeguamento percentuale previsto e la misura a regime dovrà essere garantito con fondi di bilancio.

Dalla relazione tecnica al DDL di bilancio 2022 (1)

Tabella 1 – Indennità sindaci

Abitanti	Compens o vigente (pro- capite)	Ni su presid enti giunte region i	Nuovo compens (pro- capite)	Incremento mensile compens (pro-capite)	Incremento annuale compens (pro-capite)	Incremento annuale comprensivo del rotto di fine mandato	Comuni per fasce regioni e statuto ordinario	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022
fino a 3.000	1.859,38	16	2.208,00	548,62	6.583,44	7.132,06	3.628	25.875.113,68	11.643.801,16
da 3.001 a 5.000	1.952,21	22	3.036,00	1.083,79	13.005,48	14.089,27	859	12.666.253,73	5.699.814,18
da 5.001 a 10.000	2.509,98	29	4.002,00	1.492,02	17.904,24	19.396,26	1.008	19.551.430,08	8.798.143,54
da 10.001 a 30.000	2.788,87	30	4.140,00	1.351,13	16.213,56	17.564,69	776	13.630.196,44	6.133.589,75
da 30.001 a 50.000 (non capoluogo)	3.114,23	35	4.830,00	1.715,77	20.589,24	22.305,01	122	2.721.211,22	1.224.545,05
da 50.001 a 100.000 (non capoluogo)	3.718,49	45	6.210,00	2.491,51	29.898,12	32.389,63	44	1.425.143,72	641.314,67
da 100.001 a 250.000 (non capoluogo)	4.596,46	45	6.210,00	1.613,54	19.362,48	20.976,02	1	20.976,02	9.439,21
da 250.001 a 500.000	5.205,89								
oltre 500.000	7.018,65								
capoluoghi di provincia fino a 50.000	3.718,49			-3.718,49	-44.621,88	-48.340,37	18	- 870.126,66	- 391.557,00
capoluoghi di provincia da 50.001 a 100.000	4.596,46			-4.596,46	-55.157,52	-59.753,98	34	- 2.031.635,32	- 914.235,89
capoluoghi di provincia oltre 100.000	5.205,89			-5.205,89	-62.470,68	-67.676,57	25	- 1.691.914,25	- 761.361,41
capoluoghi di regione e città metropolitane	7.018,65			-7.018,65	-84.223,80	-91.242,45	15	- 1.368.636,75	- 615.886,54

Dalla relazione tecnica al DDL di bilancio 2022 - Indennità altri amministratori(2)

Abitanti		Compenso vigente (pro- capite)	Nuovo compenso (pro-capite)	Incremento (pro-capite)	Incremento mensile massimo	Incremento annuale massimo	Numere comuni statuti o ordina	STIMA MAGGIORI ONERI	Concorso finanziario a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2022
fino a 1.000	vicesindaco	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52	1.549	1.529.667,28	688.948,03
	1 assessore	165,94	220,80	54,86	54,86	658,34		1.019.774,86	458.898,69
	Pres. Consiglio								
da 1.001 a 3.000	vicesindaco	331,68	441,60	109,92	109,92	1.316,69	2.079	2.797.394,95	1.231.827,46
	1 assessore	248,91	331,20	82,29	82,29	987,52		2.053.045,76	923.870,59
	Pres. Consiglio								
da 3.001 a 5.000	vicesindaco	390,44	607,20	216,76	216,76	2.601,10	899	2.338.385,90	1.052.273,39
	2 assessori	292,83	455,40	162,57	162,57	3.901,64		3.507.577,96	1.578.410,08
	Pres. Consiglio								
da 5.001 a 10.000	vicesindaco	1.254,99	2.001,00	746,01	746,01	8.952,12	1.008	9.023.736,96	4.060.681,63
	3 assessori	1.129,49	1.800,90	671,41	671,41	24.170,72		24.364.089,79	10.963.840,41
	Pres. Consiglio								
da 10.001 a 30.000	vicesindaco	1.533,88	2.277,00	743,12	743,12	8.917,46	776	6.919.947,41	3.113.976,33
	4 assessori	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	29.184,41		22.647.100,61	10.191.175,27
	Pres. Consiglio	1.254,99	1.863,00	608,01	608,01	7.296,10		5.661.775,15	2.547.798,82
da 30.001 a 50.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	1.712,83	2.656,50	943,67	943,67	11.324,08	122	1.381.538,00	621.692,10
	6 assessori	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	35.590,96		6.782.095,66	3.051.943,05
	Pres. Consiglio	1.401,40	2.173,50	772,10	772,10	9.265,16		1.130.349,28	508.657,17
da 50.001 a 100.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	2.788,87	4.657,50	1.868,63	1.868,63	22.423,99	44	966.637,96	443.987,08
	8 assessori	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	143.510,98		6.314.482,94	2.841.517,32
	Pres. Consiglio	2.231,09	3.726,00	1.494,91	1.494,91	17.938,87		789.310,37	355.180,67
da 100.001 a 250.000 (eccettuati i capoluoghi)	vicesindaco	3.447,35	4.657,50	1.210,16	1.210,16	14.521,86	1	14.521,86	6.534,84
	8 assessori	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	7.744,99		92.989,90	41.822,96
	Pres. Consiglio	2.757,88	3.726,00	968,12	968,12	11.617,49		11.617,49	5.227,87
capoluoghi prov. fino a 50.000	vicesindaco	2.045,17	5.313,00	3.267,83	3.267,83	39.213,97	18	705.851,39	317.633,12
	8 assessori	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	256.673,23		4.620.118,18	2.079.053,18
	Pres. Consiglio	1.673,32	4.347,00	2.673,68	2.673,68	32.094,15		577.514,77	259.881,65
capoluoghi prov. da 50.001 a 100.000	vicesindaco	3.447,35	7.245,00	3.797,66	3.797,66	45.571,86	31	1.549.443,24	687.249,46
	8 assessori	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	24.904,99		9.916.436,74	4.462.396,53
	Pres. Consiglio	2.757,88	5.796,00	3.038,12	3.038,12	36.457,49		1.289.954,59	557.799,57
capoluoghi prov.									

A chi compete l'applicazione dell'incremento?

Adeguamento delle indennità in modo graduale nell'arco del triennio 2022-2024.

Qualora l'amministrazione intenda operare nel rispetto della gradualità dell'adeguamento, essendo le percentuali determinate dalla legge, l'applicazione è attribuita alla competenza dirigenziale.

Applicazione sin dal 2022 dell'indennità prevista per il 2024

Qualora, invece, l'amministrazione intenda applicare sin dal 2022 la misura dell'incremento prevista a regime, occorrerà adottare una apposita deliberazione per adottare le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 già approvato e verificare, quindi, in tale sede, il "rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio" oppure esprimere indirizzi in tal senso nel DUP 2022-2024 qualora non ancora approvato.

Ulteriori effetti dell'aumento delle indennità

1. il comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014, come modificato dall'art. 57-quater, comma 4, lett. a), D.L. n. 124/2019, stabilisce che il Presidente della provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del Sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di Sindaco.
2. l'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL. **La norma non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali.**

La nota Anci con riferimento all'aumento del compenso massimo percepibile dai consiglieri

«Si ricorda, infine, che l'aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell'indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall'articolo 82, comma 2, del TUEL. La norma infatti non incide direttamente sul valore del gettone di presenza dei Consiglieri comunali ma, indirettamente, agisce sul valore dell'ammontare complessivo percepito che è pari, appunto, per la surrichiamata norma del TUEL, ad un quarto dell'indennità del Sindaco come rideterminata dall'articolo in esame. ***Ogni altra interpretazione non terrebbe conto del principio della successione delle leggi nel tempo e dunque deve tenersi conto – per il tetto massimo mensile dei Consiglieri Comunali - delle indennità di funzione rideterminate dalle disposizioni di legge in commento nella presente nota***».